

Decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 174 (in Gazz. Uff., 29 marzo, n. 74). - Norme sulle elezioni dei Consigli degli ordini forensi.

**Preambolo**

(Omissis).

**Articolo 1**

I Consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.

I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo.

Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio.

**Articolo 2**

I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle nuove elezioni che avranno luogo, per tutti gli ordini forensi, entro il mese di gennaio 1949.